

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: REPECHAGE NON DOVUTO PER INADEGUATEZZA DEL LAVORATORE ALLA DIVERSA POSIZIONE

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore deve dimostrare di non poter impiegare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, anche inferiori (c.d. “obbligo di repechage”). Tale obbligo è, per prassi giurisprudenziale consolidata, un presupposto di legittimità del licenziamento. Tuttavia, con sentenza n. 11413 del 11.05.18, la Suprema Corte ha stabilito che l’obbligo di repechage può considerarsi assolto se le capacità professionali del lavoratore risultino incompatibili con la posizione lavorativa libera in azienda, ossia quando il profilo professionale del medesimo non è adatto ad espletare le attività di tale posizione. Infatti, il presupposto di applicabilità della ricollocazione è che il lavoratore sia efficientemente in grado di svolgere la nuova prestazione, secondo le mansioni che gli verrebbero assegnate. Qualora ciò non sia possibile, viene meno il fondamento dell’obbligo di repechage. Tale conclusione è stata raggiunta nel caso in esame, in cui i giudici hanno accertato l’inadeguatezza del lavoratore a svolgere le mansioni della posizione vacante, poiché la tecnologia da lui conosciuta era ormai obsoleta e non più utilizzata in azienda.



G. Riccio



K. M. Beck




Avv. Gianvito Riccio | gianvito.riccio@cbalex.com
RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | katrin.beck@cbalex.com
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: COSTRUZIONI E AMPLIAMENTI IN AREE VINCOLATE

La Cassazione, con sentenza n. 16697 del 16.04.18, ha stabilito che la sanzione nel caso di interventi privi di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata va stabilita in dipendenza del fatto che si tratti di ampliamento volumetrico di un edificio preesistente o di una nuova costruzione e che debba essere accertata la variazione volumetrica realizzata. L'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01 prevede pene detentive e pecuniarie nel caso di lavori su beni paesaggistici eseguiti senza autorizzazione, gradandole a seconda che i lavori ineriscano a lottizzazioni abusive, eccedano i mille metri cubi o il 30% della volumetria preesistente in caso di ampliamenti. Secondo la Cassazione, la demolizione di un fabbricato e la costruzione di un nuovo edificio, diverso per forma e materiali, configura solo una ricostruzione di edificio già esistente e, pertanto, va stabilito il limite dell'ampliamento nel 30% dell'esistente. Risulta dunque fondamentale precisare la natura dell'opera realizzata e se l'area prima dell'intervento fosse libera, per valutare l'impatto sul territorio della costruzione preesistente. L'ordinamento prevede comunque la possibilità, in particolari casi individuati dal D.P.R. 31/17, di intervenire senza autorizzazione paesaggistica o con una procedura semplificata.



P. Nardini



K. M. Beck



Avv. Paola Nardini | paola.nardini@cbalex.com
RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | katrin.beck@cbalex.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica